

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BONACCORSI DI PATTI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore Vincenzo Maria CESARO

Il Collegio, nella seduta del 07/06/2024,

- dopo aver esaminato l'istanza di correzione del dispositivo della decisione n. 0004821/24 del 24/04/2024 presentata dall'intermediario resistente;
- viste le vigenti "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari";
- rilevato che l'errore materiale segnalato dall'istante non determina un diverso esito del ricorso, ha disposto il deposito della motivazione emendata come segue, fermo restando il precedente dispositivo.

FATTO

Parte ricorrente lamenta l'illegittimità delle segnalazioni negative effettuate dalla resistente presso i SIC, relativamente ad un contratto di finanziamento in quanto carenti dei presupposti sostanziali e non precedute da preavviso.

Chiede, quindi, la cancellazione delle segnalazioni.

Nelle controdeduzioni l'intermediario afferma che il ricorrente è incorso in ritardi nei pagamenti e produce copia dell'estratto conto.

In particolare, da febbraio 2023 si registrano diversi insoluti e la conseguente applicazione di interessi di mora.

L'intermediario eccepisce, altresì, di aver inviato il preavviso di segnalazione.

Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Parte ricorrente lamenta l'illegittimità delle segnalazioni negative effettuate dalla resistente presso i SIC, relativamente ad un contratto di finanziamento in quanto carenti dei presupposti sostanziali e non precedute da regolare preavviso.

Chiede la cancellazione delle segnalazioni.

Con riferimento alla contestazione relativa al mancato rispetto delle garanzie procedurali, che impongono all'intermediario di inviare preavviso di segnalazione ai sensi dell'art. 5, comma 6 del nuovo Codice, parte resistente ricostruisce nei termini seguenti la vicenda:

- di essere stato destinataria di un reclamo, presentato dal procuratore del ricorrente in data 20 marzo 2023;
- di aver comunicato al ricorrente, in occasione del riscontro al reclamo, che non vi erano segnalazioni negative per il suo nominativo; al riscontro al reclamo sono state allegate alcune comunicazioni contenenti il preavviso di segnalazione trasmesse al ricorrente in data 15 settembre 2020 e in data 2 novembre 2020;
- di aver reso edotto il ricorrente del fatto che i ritardi e/o mancati pagamenti delle rate sarebbero stati segnalati nelle banche dati tenute dai SIC;
- di aver effettuato la segnalazione negativa nel giugno 2023, stante il perdurante inadempimento del ricorrente e, dunque, successivamente al preavviso di segnalazione (ri)trasmissione via pec nel marzo 2023.

Sulla base della ricostruzione dei fatti e degli atti depositati nel procedimento non è chiaro se l'assenza di segnalazioni alla data del 20 marzo 2023 derivasse dal fatto che l'intermediario avesse aggiornato *ex post* la posizione del ricorrente, come dichiarato nelle controdeduzioni, oppure se non avesse mai segnalato il nominativo del ricorrente, pur avendo indirizzato preavvisi di segnalazione, come sembrerebbe emergere dalla lettera di riscontro al reclamo.

Ad ogni modo, nel giugno 2023 l'intermediario ha segnalato un ritardo nel pagamento per il nominativo del ricorrente, sulla base dei preavvisi di segnalazione di settembre e novembre 2020, ritrasmessi in occasione del riscontro al primo reclamo.

Nella comunicazione trasmessa a mezzo pec l'intermediario ha dichiarato, infatti, che i preavvisi di segnalazione sarebbero stati validi anche per i futuri ritardi.

Il ricorrente contesta che il requisito formale non può ritenersi soddisfatto in quanto i preavvisi del 2020 difettano di specificità e la comunicazione di riscontro al reclamo è stata indirizzata non già al ricorrente, ma al suo procuratore.

Nel caso di specie i preavvisi di segnalazione (ri)trasmessi al ricorrente menzionano il numero del finanziamento e le rate insolute.

Queste comunicazioni non risultano, tuttavia, attuali perché relative agli insoluti del 2020. Ed invero, non possono considerarsi valide, mancando il requisito della specificità, i preavvisi di segnalazione anche «*per i futuri mancati e/o ritardati pagamenti*».

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta l'illegittimità delle segnalazioni contestate e dispone che l'intermediario si attivi per la cancellazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BONACCORSI DI PATTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

VINCENZO MARIA CESARO

Seduta del 22/03/2024

FATTO

Parte ricorrente lamenta l'illegittimità delle segnalazioni negative effettuate dalla resistente presso i SIC, relativamente ad un contratto di finanziamento in quanto carenti dei presupposti sostanziali e non precedute da preavviso.

Chiede, quindi, la cancellazione delle segnalazioni.

Nelle controdeduzioni l'intermediario afferma che il ricorrente è incorso in ritardi nei pagamenti e produce copia dell'estratto conto.

In particolare, da febbraio 2023 si registrano diversi insoluti e la conseguente applicazione di interessi di mora.

L'intermediario eccepisce, altresì, di aver inviato il preavviso di segnalazione.

Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Parte ricorrente lamenta l'illegittimità delle segnalazioni negative effettuate dalla resistente presso i SIC, relativamente ad un contratto di finanziamento in quanto carenti dei presupposti sostanziali e non precedute da regolare preavviso.

Chiede la cancellazione delle segnalazioni.

Con riferimento alla contestazione relativa al mancato rispetto delle garanzie procedurali, che impongono all'intermediario di inviare preavviso di segnalazione ai sensi dell'art. 5, comma 6 del nuovo Codice, parte resistente ricostruisce nei termini seguenti la vicenda:

- di essere stato destinataria di un reclamo, presentato dal procuratore del ricorrente in data 20 marzo 2023;
- di aver comunicato al ricorrente, in occasione del riscontro al reclamo, che non vi erano segnalazioni negative per il suo nominativo; al riscontro al reclamo sono state allegate alcune comunicazioni contenenti il preavviso di segnalazione trasmesse al ricorrente in data 15 settembre 2020 e in data 2 novembre 2020;
- di aver reso edotto il ricorrente del fatto che i ritardi e/o mancati pagamenti delle rate sarebbero stati segnalati nelle banche dati tenute dai SIC;
- di aver effettuato la segnalazione negativa nel giugno 2023, stante il perdurante inadempimento del ricorrente e, dunque, successivamente al preavviso di segnalazione (ri)trasMESSO via pec nel marzo 2023.

Sulla base della ricostruzione dei fatti e degli atti depositati nel procedimento non è chiaro se l'assenza di segnalazioni alla data del 20 marzo 2023 derivasse dal fatto che l'intermediario avesse aggiornato *ex post* la posizione del ricorrente, come dichiarato nelle controdeduzioni, oppure se non avesse mai segnalato il nominativo del ricorrente, pur avendo indirizzato preavvisi di segnalazione, come sembrerebbe emergere dalla lettera di riscontro al reclamo.

Ad ogni modo, nel giugno 2023 l'intermediario ha segnalato un ritardo nel pagamento per il nominativo del ricorrente, sulla base dei preavvisi di segnalazione di settembre e novembre 2020, ritrasmessi in occasione del riscontro al primo reclamo.

Nella comunicazione trasmessa a mezzo pec l'intermediario ha dichiarato, infatti, che i preavvisi di segnalazione sarebbero stati validi anche per i futuri ritardi.

Il ricorrente contesta che il requisito formale non può ritenersi soddisfatto in quanto i preavvisi del 2020 difettano di specificità e la comunicazione di riscontro al reclamo è stata indirizzata non già al ricorrente, ma al suo procuratore.

Nel caso di specie i preavvisi di segnalazione (ri)trasmessi al ricorrente menzionano il numero del finanziamento e le rate insolute.

Queste comunicazioni non risultano, tuttavia, attuali perché relative agli insoluti del 2020. Ed invero, non possono considerarsi valide, mancando il requisito della specificità, i preavvisi di segnalazione anche *«per i futuri mancati e/o ritardati pagamenti»*.

Il ricorrente contesta, altresì, la validità del preavviso, in quanto è stato indirizzato non già al suo indirizzo, ma all'indirizzo di posta elettronica certificata del suo procuratore.

L'intermediario, di contro, afferma che la comunicazione di preavviso prevista dall'art. 4.7 del Codice Deontologico è stata correttamente notificata, in data 20 marzo 2023, al ricorrente, per il tramite del dott. Z*** in forza del mandato conferito.

Produce la procura conferita dal ricorrente che, tuttavia, è del 27 ottobre 2023 ed è, quindi, successiva alla data di invio del preavviso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta l'illegittimità delle segnalazioni contestate e dispone che l'intermediario si attivi per la cancellazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA